

COMUNE DI RESCALDINA
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO REFERENDUM

Approvato con deliberazione di CC n. 35 del 02.04.04
Entrato in vigore il 03.06.04

Art. 1
Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti dall'art. 54 dello Statuto.
2. Sono ammessi referendum consultivi o abrogativi su materie di esclusiva competenza locale con esclusione delle seguenti:
 - a) finanza comunale, tributi e tariffe;
 - b) personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi
 - c) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
 - d) nomine e designazioni
3. Non può essere indetto referendum consultivo su materie che sono state già oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.
4. Non sono ammessi i referendum abrogativi per le norme statutarie e per gli atti politici o d'indirizzo o comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
5. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.

Art. 2
Referendum di iniziativa consiliare

1. La Giunta o 1/3 dei consiglieri possono promuovere referendum a norma del precedente art. 1.
2. La proposta, approvata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, deve contenere il quesito referendario e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. L'atto deliberativo è sottoposto al giudizio del Comitato dei Garanti entro dieci giorni dalla sua esecutività.

Art. 3
Comitato promotore

1. I cittadini che intendono promuovere i Referendum devono costituirsi in Comitato Promotore con la partecipazione di almeno n. 30 elettori.

2. La proposta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, redatto in termini chiari ed intelligibili, e si conclude con l'autenticazione delle firme dei promotori.
3. I promotori devono indicare il nome del delegato cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, allegare i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali comunali ed illustrare adeguatamente le finalità della consultazione.
4. La domanda, indirizzata al Sindaco, va registrata al protocollo generale che ne rilascia ricevuta e comunicata al Consiglio Comunale nella prima riunione utile.

Art. 4

Modalità di raccolta delle firme

1. Le firme devono essere apposte in luoghi pubblici previamente concordati tra comitato promotore e Sindaco ed autenticate da un pubblico ufficiale abilitato secondo la vigente legislazione in materia.
2. Esse devono essere raccolte su appositi moduli, previamente vidimati dal Segretario Generale, sui quali è riportato il quesito referendario. I moduli, appositamente sezionati, devono contenere: nome e cognome dell'elettore, luogo e data di nascita, indirizzo e firma dello stesso.
3. Lo stesso modulo deve essere completato con l'attestazione resa dall'ufficio elettorale diretta a confermare l'iscrizione nelle liste.
4. Ogni modulo non può contenere più di trenta firme, deve indicare la data in cui avviene l'autenticazione e riportare le generalità, la qualifica e la firma del pubblico ufficiale. L'autenticazione può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo ed in questo caso si deve indicare il numero delle firme contenute nel modulo medesimo.
5. L'Amministrazione Comunale può predisporre dei facsimili allo scopo di facilitare le operazioni.

Art. 5

Deposito della richiesta

1. Entro 90 giorni dalla presentazione della proposta, il delegato dei promotori deposita i moduli contenenti le firme autenticate dei sottoscrittori e compilati in tutte le loro parti, presso il Segretario Generale o suo delegato che ne dà atto con un verbale, copia del quale è rilasciata al delegato.

Art. 6

Ammissibilità

1. L'ammissibilità del quesito referendario è decisa dal Comitato dei Garanti, di cui all'art. 55 dello Statuto, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Il giudizio di ammissibilità riguarda esclusivamente le seguenti verifiche:
 - a) ammissibilità delle materie;
 - b) chiarezza con esclusione di qualsiasi ambiguità nella formulazione del quesito;
 - c) regolarità della richiesta con riferimento al termine di scadenza, al numero degli elettori e delle relative firme.
3. Il verbale che decide sull'ammissibilità o inammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente consegnato al Sindaco e notificato al comitato promotore entro cinque giorni.

Art. 7

Indizione del referendum

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo precedente, indice il Referendum con ordinanza fissandone la data entro il termine massimo di quattro mesi.
2. Il provvedimento, pubblicato all'albo pretorio almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, deve contenere il quesito da sottoporre agli elettori.
3. Le consultazioni referendarie sono effettuate una volta all'anno, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno e da settembre a ottobre, non in coincidenza delle tornate elettorali comunali e provinciali, possibilmente senza intralciare l'attività scolastica.
4. La data, la composizione e la dislocazione dei seggi per l'effettuazione del referendum, sono stabilite dal Sindaco previo parere della Giunta Comunale e sentita la conferenza dei capigruppo.
5. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con indicati:
 - a) il testo del quesito referendario
 - b) il giorno e l'orario della votazione
 - c) le modalità di votazione
 - d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum
 - e) i luoghi della votazione.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico dei locali ove ha luogo la votazione.
7. Nel caso in cui prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, su parere conforme del Comitato dei Garanti, e sentiti i soggetti promotori, revoca il provvedimento di indizione e dichiara che le operazioni relative non hanno più luogo.

Art. 8

Abbinamento di istanze referendarie

1. Con l'ordinanza di indizione del Referendum, il Sindaco, sentiti il Comitato dei Garanti e quelli promotori dei Referendum, dispone l'abbinamento delle istanze che rilevino identità ed analogia di quesiti.
2. In tal caso, nel manifesto ciò viene chiaramente indicato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum.

Art. 9

Interruzione e revoca del Referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa la Referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio Comunale e nei novanta giorni successivi alla data delle elezioni.
2. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, il Referendum già indetto è automaticamente interrotto all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale. L'iter interrotto riprende dal novantunesimo giorno dopo le elezioni.
3. Nel caso in cui prima dello svolgimento del Referendum ad iniziativa popolare vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, su parere conforme del Comitato dei Garanti, e sentiti i soggetti promotori, revoca il provvedimento di indizione e dichiara che le operazioni relative non hanno più luogo.

Art. 10

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Generale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. Il servizio elettorale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie.
3. La Giunta Comunale determina il monte ore per il lavoro straordinario e può disporre di costituire l'Ufficio Elettorale per il Referendum destinandovi personale di altri uffici o appositamente selezionato.

Art. 11 **Propaganda elettorale**

1. Hanno diritto ad appositi spazi i gruppi presenti in Consiglio Comunale ed il comitato promotore nel caso di referendum di iniziativa popolare.
2. Possono fare richiesta di assegnazione dei riquadri le associazioni, i comitati ed i partiti non presenti in Consiglio con sede sul territorio comunale.
3. Le domande devono pervenire entro il ventesimo giorno antecedente la consultazione ed i riquadri sono assegnati entro il sedicesimo giorno.
4. L'affissione di propaganda elettorale negli appositi spazi e riquadri non può iniziare prima del quindicesimo giorno antecedente la votazione ed è gratuita se è effettuata direttamente dagli interessati.

Art. 12 **Votazioni**

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Hanno diritto al voto gli elettori ed i cittadini, con pratica di residenza definita entro il decimo giorno antecedente al voto, iscritti in apposita unica lista.
3. Per esercitare il diritto di voto occorre esibire la tessera elettorale o la dichiarazione di ammissibilità rilasciata dall'Ufficio elettorale.

Art. 13 **Seggi elettorali**

1. I seggi elettorali sono costituiti presso idonei locali e possono accorparsi in un unico seggio più sezioni elettorali.
2. Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, estratto a sorte fra le persone iscritte all'Albo comunale dei Presidenti di seggio, da almeno due scrutatori nominati

mediante sorteggio tra le persone iscritte nell'apposito albo, e dal segretario nominato dal Presidente che sceglie anche il Vice-Presidente tra gli scrutatori.

3. I sorteggi sono effettuati, in seduta pubblica, da una commissione costituita e presieduta dal Sindaco e composta da due consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della opposizione.
4. L'onorario da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali e dell'Ufficio Centrale è stabilito dalla Giunta Comunale su parere conforme della conferenza dei capigruppo.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione riguarda referendum di iniziativa popolare, può assistere alle operazioni un rappresentante designato, con apposito atto, dal delegato del comitato promotore.

Art. 14

Costituzione seggi ed operazioni di voto

1. Il seggio elettorale si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incarichi del Comune provvedono a consegnare il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 e si concludono alle ore 22. Sono ammessi a votare gli elettori presenti in sala al momento della chiusura.

Art. 15

Schede

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore devono essere conformi al modello riprodotto in allegato al presente regolamento.
2. Esse contengono il quesito chiaramente riprodotto a caratteri leggibili.
3. Le schede sono vidimate con la sigla d'un componente del seggio elettorale, compreso il Segretario.
4. In caso di abbinamento di istanze referendarie, all'elettore sono consegnate più schede di colore diverso.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta prescelta (si o no).

Art. 16
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e proseguono sino alla conclusione.
2. In caso contemporaneo di più referendum, per gli scrutini si segue l'ordine di priorità delle richieste, quale risulta dall'ordinanza d'indizione dei referendum.
3. Al termine delle operazioni il materiale chiuso in appositi plichi sigillati è recapitato al Comune direttamente dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17
Proclamazione dei risultati

1. Presso la sede comunale è costituito con provvedimento del Sindaco l'Ufficio Centrale del Referendum, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum. Esso è composto dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente, da due elettori scelti a sorte dall'elenco dei Presidenti di seggio e dal Responsabile del servizio elettorale, con funzioni di verbalizzante.
2. Entro cinque giorni dalle operazioni di voto, l'Ufficio Centrale per il referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti, della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a Referendum.
3. La proposta è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà degli elettori aventi diritto al voto e se ha conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
4. Il risultato è proclamato dall'Ufficio Centrale per il referendum e di tutte le operazioni, svolte in adunanza pubblica, è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso l'ufficio elettorale del Comune e l'altro è trasmesso al Sindaco.

Art. 18
Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di adottare le deliberazioni conseguenti all'esito della consultazione secondo quanto indicato nell'art. 54 dello Statuto.

2. A tal fine il Sindaco provvede nei termini dovuti ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno.

Art. 19

Spese

1. Tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum sono a carico del bilancio comunale
2. La spesa è ripartita nell'eventuale concomitanza di diverse consultazioni.

Art. 20

Norme finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e le leggi nazionali.
2. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente al nuovo statuto comunale.

INDICE

- Art. 1 – Disposizioni generali
 - Art. 2 – Referendum di iniziativa consiliare
 - Art. 3 – Comitato promotore
 - Art. 4 – Modalità di raccolta delle firme
 - Art. 5 – Deposito della richiesta
 - Art. 6 – Ammissibilità
 - Art. 7 – Indizione del referendum
 - Art. 8 – Abbinamento di istanze referendarie
 - Art. 9 – Interruzione e revoca del Referendum
 - Art. 10 – Organizzazione
 - Art. 11 – Propaganda elettorale
 - Art. 12 – Votazioni
 - Art. 13 – Seggi elettorali
 - Art. 14 – Costituzione seggi ed operazioni di voto
 - Art. 15 – Schede
 - Art. 16 – Operazioni di scrutinio
 - Art. 17 – Proclamazione dei risultati
 - Art. 18 – Provvedimenti del Consiglio Comunale
 - Art. 19 – Spese
 - Art. 20 – Norme finali
-
- Allegato modello scheda di votazione